

STATUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMI DI LIVORNO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

(Denominazione, sede e durata)

1. La Fondazione "Cassa di Risparmi di Livorno" (qui di seguito indicata come "Fondazione") è la continuazione ideale della Cassa di Risparmi di Livorno fondata nel 1836 come privata società per iniziativa di benemeriti cittadini, dalla quale è stata scorporata l'attività creditizia in favore della Cassa di Risparmi di Livorno S.p.A. con atto n. 58193 del notaio Dott. Roberto Mameli, di Livorno, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa ed approvato con Decreto Ministro del Tesoro il 7 aprile 1992 n. 435462.
2. La Fondazione ha la sua sede in Livorno ed ha durata illimitata.

Articolo 2

(Natura e disciplina)

1. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1998 n. 461 e del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153.
2. La Fondazione non può distribuire o assegnare utili, sotto qualsiasi forma, agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti.
3. La Fondazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale nel corso della propria esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
4. La Fondazione impiega gli utili o avanzi di gestione esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al successivo art. 3 e per preservare il valore reale del patrimonio.
5. La Fondazione, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, è disciplinata dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nonché dalle altre disposizioni di legge relative alle persone giuridiche private e, in particolare, da quanto previsto dalla legge 461/1998 e dal decreto legislativo n. 153/1999.

Articolo 3

(Finalità e settori di intervento)

1. Ispirandosi alle sue originarie finalità, la Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico svolgendo prevalentemente la propria attività nel territorio della provincia di Livorno e mirando a valorizzarne la naturale vocazione marittima e mediterranea.
2. Per il raggiungimento degli scopi sopra indicati la Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. La Fondazione, tenuto conto delle risorse prevedibilmente disponibili tempo per tempo e avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti ed istituzioni operanti nel territorio di competenza, sceglie, nell'ambito dei settori ammessi come sopra individuati e con cadenza triennale, fino ad un massimo di cinque settori rilevanti cui orientare i propri interventi. La scelta dei settori rilevanti viene effettuata, con specifica deliberazione, dal Comitato di indirizzo nell'ambito della definizione periodica dei programmi di intervento. La delibera con la quale la Fondazione individua i settori rilevanti è comunicata all'Autorità di vigilanza.
3. Nel perseguimento dei propri scopi la Fondazione può, tra l'altro, acquisire, gestire e curare raccolte d'arte, collezioni in genere, beni culturali, storici ed archivistici.
L'eventuale impiego di risorse patrimoniali per l'acquisto dei beni di cui al precedente periodo deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 3 – bis, secondo periodo, del D.lgs. n. 153/99.
4. Nei settori rilevanti, la Fondazione può esercitare o partecipare anche attività di impresa purchè

la stessa operi in via esclusiva per la realizzazione degli scopi rientranti nell'ambito dei settori sopraindicati.

Articolo 4

(Attività istituzionali)

1. La Fondazione persegue le finalità istituzionali descritte nell'art. 3 operando prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi a progetti e iniziative; promuove inoltre propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti privati o pubblici oppure mediante l'erogazione di contributi, tenendo conto dei programmi svolti dai più importanti enti che operano nello stesso ambito territoriale.
2. La Fondazione definisce, anche attraverso delibere periodiche o, se del caso, autonomi regolamenti, programmi pluriennali di intervento, individuando tra i settori ammessi quelli sui quali concentrare la propria attività. Le attività della Fondazione saranno poste in essere nel rispetto dei principi di economicità della gestione, nonché di quelli di trasparenza, competenza e professionalità.
3. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie, come pure qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione diretta o indiretta ad enti con fine di lucro, partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, patronati e imprese di qualsiasi natura, con l'unica eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni.
4. La Fondazione determina con apposito regolamento le modalità ed i criteri che presiedono allo svolgimento dell'attività istituzionale.
5. La Fondazione può costituire o partecipare fondazioni e associazioni di diritto privato ispirate a finalità rientranti nei propri settori di intervento.
6. La Fondazione assicura il rispetto di quanto previsto dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266.
7. La Fondazione può accettare donazioni e lasciti, e, ai sensi della normativa vigente, può accettare donazioni vincolate ad uno scopo particolare, comunque rientranti negli scopi della Fondazione.

Articolo 5

(Finanziamento delle attività della Fondazione)

1. La Fondazione finanzia le proprie attività istituzionali utilizzando:
 - a) i proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio;
 - b) i proventi dei fondi derivanti da eventuali disposizioni testamentarie e donazioni;
 - c) ogni altro provento comunque percepito e con gli utili realizzati dalle imprese strumentali ancorchè non distribuiti nel rispetto di quanto previsto dall'art.8 comma 4 del D.Lgs.153/99.

Articolo 6

(Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni di proprietà della medesima; esso è incrementato dalla riserva obbligatoria stabilita appositamente dall'Autorità di Vigilanza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 153/1999 e da eventuali altre riserve ed accantonamenti facoltativi di carattere eccezionale, approvati dall'Autorità di Vigilanza. La costituzione degli accantonamenti e delle riserve facoltative non deve comunque pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi contemplati nello statuto e deve rispondere poi a criteri di sana e prudente gestione.
2. Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.
3. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal realizzo o dalla valutazione della partecipazione nella Società bancaria conferitaria possono essere imputate al patrimonio della Fondazione nei limiti previsti dall'art.9 comma 4 del D.lgs.153/99.

Articolo 7

(Gestione del patrimonio)

1. La gestione del patrimonio della Fondazione può essere affidata:
 - a) a strutture interne alla Fondazione. In tal caso, la gestione del patrimonio deve essere operata in modo separato dalle altre attività svolte dalla Fondazione;
 - b) a intermediari abilitati, ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998. In tal caso, l'affidamento a terzi deve avvenire in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione. In nessun caso la gestione del patrimonio della Fondazione può essere affidata a società di gestione delle quali siano soci o amministratori alcuno dei componenti del Consiglio di amministrazione.
2. Il patrimonio è amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, operando una opportuna diversificazione nella sua composizione, ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza fine di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Fermo restando il rispetto di un'adeguata redditività, la Fondazione investe una quota del patrimonio in impieghi relativi o collegati ad attività che contribuiscano al perseguimento delle finalità istituzionali ed in particolare allo sviluppo del territorio.
3. La scelta degli intermediari viene effettuata dal Consiglio di amministrazione secondo regole definite dal Comitato di indirizzo curando in modo particolare di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse.

Articolo 8

(Destinazione del reddito)

1. Il reddito della Fondazione è costituito dalla somma dei ricavi e di ogni altro provento comunque percepiti dalla Fondazione.
2. La Fondazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, opera in via esclusiva nei settori ammessi ed in prevalenza nei settori rilevanti di cui all'art. 3 del presente statuto, ripartendo tra gli stessi, singolarmente e nel loro insieme nonché in misura equilibrata e secondo un criterio di orientamento preferenziale verso quei settori che risultano di maggiore rilevanza sociale, il reddito che residua dopo le destinazioni di cui alle lettere a), b) e c), comma 1, dell'art. 8 del richiamato decreto legislativo n. 153/1999. La restante parte di reddito, residua dopo le destinazioni di cui al comma precedente, non destinata alle finalità previste dall'art. 8, comma 1, lett. e) e-bis) ed f), del già citato decreto legislativo n. 153/1999 potrà essere diretta solo ad uno o più dei settori ammessi di cui all'art. 3 del presente statuto, nel rispetto dei principi richiamati nel citato art. 2, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

Capo I

Organi

Articolo 9

(Organi della Fondazione)

1. Organi della Fondazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Comitato di indirizzo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Consiglio di amministrazione;
 - e) il Collegio sindacale.

Capo II

Assemblea dei Soci

Articolo 10

(Assemblea dei Soci)

1. L'Assemblea, depositaria delle origini e della storia della Fondazione, è composta dai soci, i quali debbono avere residenza o domicilio nel territorio di prevalente attività della Fondazione

medesima. La Fondazione assicura le risorse necessarie per il normale funzionamento dell'Assemblea.

2. Il numero dei soci non può essere superiore a 110 né inferiore a 70, di cui 35 designati dagli enti, organismi ed istituzioni di cui alla lettera b) del successivo art. 14.
3. Presupposti per la nomina a socio sono il possesso della maggiore età della piena capacità civile e dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche, nonché la qualità di persona rappresentativa nell'ambito del mondo imprenditoriale, delle professioni, della cultura e delle istituzioni.
4. I soci non hanno diritti né sul patrimonio né sulle rendite della Fondazione e ad essi non spettano compensi ed altre indennità.

Articolo 11

(Funzionamento e deliberazioni)

1. L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno 2 volte l'anno, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti ad essa riservati, ad iniziativa del Presidente della Fondazione o di chi ne fa le veci, mediante spedizione all'indirizzo dei Soci dei componenti il Consiglio di amministrazione e Sindaci, almeno 9 giorni liberi prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo della riunione, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione può essere tenuta anche nello stesso giorno almeno ad un ora di distanza dalla prima.
2. L'Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato un numero di soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno 25 soci.
3. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di 2 deleghe.
4. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi da chi sostituisce il Presidente a termini di statuto. Chi presiede l'Assemblea dei Soci non ha diritto di voto nell'Assemblea stessa.
5. L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.
6. Per l'elezione dei soci, in caso di parità di voti fra candidati che abbiano conseguito la maggioranza stabilita dallo statuto, si procede ad ulteriori votazioni per ballottaggio a maggioranza assoluta dei votanti.
7. Alle riunioni dell'Assemblea interviene il Segretario Generale o, in caso di sua assenza od impedimento, chi lo sostituisce a termini di statuto, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell'Assemblea.
8. Per la designazione dei componenti il Comitato di Indirizzo, l'Assemblea seguirà la seguente procedura di nomina: "Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci con ordine del giorno riportante l'adempimento cui l'Assemblea è chiamata a decidere il numero dei membri da designare ed i requisiti richiesti in ossequio agli articoli 20 e 21 dello statuto. Prima dell'Assemblea la Presidenza svolge una indagine fra i Soci al fine di raccogliere indicazioni sulle candidature; compila, tenuto conto dei requisiti previsti dallo statuto, una lista di candidati in numero almeno pari a quello dei componenti da eleggere e la presenta all'Assemblea, depositandola assieme ai curricula presso gli uffici della Fondazione a disposizione dei soci almeno 5 giorni prima dell'Assemblea medesima. Potranno essere presentate in Assemblea altre candidature in aggiunta a quelle citate al capoverso precedente, purchè presentate da almeno 20 soci aventi diritto al voto con lettera firmata indirizzata alla Presidenza almeno 3 giorni prima della riunione, con allegati i curricula dei candidati così da permettere la verifica dei requisiti richiesti. L'Assemblea procederà, sulla base delle candidature così come sopra previste, all'elezione a scrutinio segreto. Ogni socio potrà esprimere il proprio voto ed il voto per delega di due soci così come indicato

al comma 3 del presente articolo. Saranno considerati eletti i candidati che risulteranno aver ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà al ballottaggio".

Articolo 12

(Acquisto della qualità di socio)

1. La qualità di socio si acquista:
 - a) per designazione di uno degli enti, organismi ed istituzioni di cui alla lettera b) dell'art. 14;
 - b) per elezione da parte dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione oppure di n. 30 soci, deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci votanti.
2. Il Consiglio di amministrazione verifica ogni anno la copertura dei 35 posti di socio la cui designazione compete agli enti, organismi ed istituzioni di cui alla lett. b) dell'art. 14, invitando, se del caso, i medesimi a provvedere in merito e riceve le relative proposte, accompagnate dall'indicazione dei requisiti posseduti e dalla documentazione richiesta.
3. I posti, per i quali sia stato rivolto l'invito di designazione, rimasti scoperti per qualsiasi motivo, restano destinati ai soggetti destinatari dell'invito. La mancata loro copertura non impedisce il funzionamento dell'Assemblea.
4. Il Consiglio di amministrazione verifica ogni anno i posti di socio che risultino scoperti per decesso, decadenza o dimissioni. Provvede a predisporre una lista di nomi, coincidente o superiore al numero dei posti destinati a copertura, da sottoporre alla votazione dell'Assemblea, fermo restando il diritto dei soci di indicare nomi ulteriori, secondo quanto previsto dal comma 1 sub b), oppure di indicare nella scheda di voto nomi diversi.
5. Nei dieci giorni precedenti la riunione dell'Assemblea i soci potranno prendere visione, presso la Presidenza della Fondazione, dell'elenco dei soci proposti dagli enti, organismi od istituzioni, dal Consiglio di amministrazione o dal prescritto numero di soci in carica.
6. Il socio eletto o nominato dura in carica per il periodo di dieci anni e può venire confermato per un periodo di eguale durata, secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 20 novembre 1990 n. 356, fermo restando quanto disposto dal successivo articolo del presente Statuto.
7. La qualità di membro dell'Assemblea resta sospesa, ove il socio assuma la qualità di membro del Comitato di indirizzo, del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale ovvero la qualità di Segretario generale della Fondazione, per tutto il tempo di esercizio della carica, computandosi tale periodo ai fini della durata del mandato riferibile alla qualità di socio, salvo per i soci di cui all'art. 42 comma 2.

Articolo 13

(Decadenza dalla qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde, salvo conferma per eguale periodo, dopo dieci anni dalla nomina, fermo restando quanto disposto dall'art. 42 secondo comma.
2. Decadono dalla qualità di soci, con dichiarazione del Consiglio di amministrazione, coloro che riportino una condanna definitiva in sede penale che menomi la onorabilità, nonchè le persone nei confronti delle quali siano venute meno le prerogative richieste per la nomina o si siano determinate situazioni incompatibili con le finalità od il prestigio della Fondazione.
3. Sono dichiarati altresì decaduti coloro che non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare, all'Assemblea in tre adunanze consecutive, senza giustificare per iscritto l'assenza entro dieci giorni dalla riunione.
4. Nel caso di soci nominati dagli enti, organismi ed istituzioni di cui alla lett. b) dell'art. 14, resta aperta all'ente, organismo od istituzione la possibilità di sostituire il socio decaduto: in questa ipotesi, il socio subentrante resterà in carica, salvo conferma, per un tempo corrispondente a quello mancante alla scadenza del decennio.

Articolo 14

(Soci di diritto e soci designati)

1. Sono soci di diritto: il Comune di Livorno, la Provincia di Livorno e la Camera di Commercio I.A.A. di Livorno, i quali saranno rappresentati all'Assemblea dei Soci dal rispettivo legale rappresentante pro tempore o da un suo delegato.
2. Per gli altri la qualità di socio si acquista:
 - a) con l'elezione da parte dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione o di n. 30 soci, deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci in carica;
 - b) con dichiarazione del Consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazioni effettuate da:
 - i) istituzioni culturali:
 - Università di Pisa: n. 2 designazioni fra i docenti residenti nella provincia di Livorno.
 - Scuola Superiore di Studi Universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa: n.1 designazione fra i docenti residenti nella provincia di Livorno.
 - Istituto Musicale P. Mascagni - Livorno: n.1 designazione
 - ii) enti ed organismi economico-professionali della provincia di Livorno:
 - C.C.I.A.A.
 - Ordine degli Avvocati
 - Ordine dei Dottori Commercialisti
 - Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali
 - Ordine dei Medici
 - Ordine dei Farmacisti
 - Ordine degli Ingegneri
 - Ordine degli Architetti
 - Collegio dei Geometri
 - Consiglio Notarile
 - Associazione Industriali
 - ASAMAR- Associazione Agenti Marittimi e Raccomandatari
 - SPEDIMAR - Spedizionieri Marittimi
 - Unione del Commercio e del Turismo
 - Associazione Albergatori Isola d'Elba
 - Unione Provinciale degli Agricoltori
 - API Toscana - Piccole e Medie Industrie
 - Confesercenti
 - Confederazione Nazionale dell'Artigianato - Associazione Provinciale
 - Comitato Territoriale Lega Cooperative di Livorno: n.1 designazione.
 - iii) enti locali territoriali:
 - Comune di Livorno; n. 2 designazioni e n.1 designazione ciascuno:
 - Provincia di Livorno
 - Comuni di Collesalveti, Piombino, Portoferraio, Cecina, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Follonica.

Articolo 15

(Competenze dell'assemblea)

1. L'Assemblea dei soci:
 - a) fissa le regole per il proprio funzionamento, la propria composizione ed i requisiti dei soci;
 - b) designa la metà dei componenti il Comitato di indirizzo;
 - c) svolge funzioni propositive sulle attività istituzionali della Fondazione;
 - d) formula pareri non vincolanti sulle modifiche statutarie nonchè sulle operazioni di fusione o incorporazione della Fondazione in altri enti. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta, trascorsi i quali il Comitato di Indirizzo può procedere alla deliberazione;
 - e) riflette ed interpreta la continuità degli interessi storici della Fondazione e dei corrispondenti valori etici.

Capo III
Comitato di Indirizzo

Articolo 16

(Composizione del Comitato di Indirizzo)

1. Il Comitato di indirizzo, nel rispetto dell'esigenza di equilibrio tra le sue componenti prevista dall'attuale disciplina, è composto da 24 membri, dei quali:
 - a) 12 sono designati dall'Assemblea della Fondazione;
 - b) 12 sono designati dai seguenti soggetti:
 - i) due designati dal Comune di Livorno;
 - ii) due designati dalla Provincia di Livorno;
 - iii) uno designato congiuntamente dai comuni di Collesalveti, Rosignano Marittimo, Cecina e Castagneto Carducci;
 - iv) uno designato congiuntamente dai comuni di San Vincenzo, Campiglia Marittima, Piombino e Portoferraio;
 - v) uno designato dalla Camera di Commercio di Livorno;
 - vi) uno designato congiuntamente dall'Associazione Industriali della Provincia di Livorno, dall'API Toscana Livorno, dall'Unione Provinciale Agricoltori;
 - vii) uno designato congiuntamente dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Livorno, dalla Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi di Livorno, dall'Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Livorno e dal Comitato Territoriale Lega Cooperative di Livorno;
 - viii) uno designato congiuntamente dall'Università degli Studi di Pisa, dalla Scuola Normale Superiore di Pisa e dalla Scuola Superiore S. Anna di Pisa;
 - ix) uno, provvisto di specifica competenza nell'ambito del volontariato e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, designato dalla Diocesi di Livorno d'intesa con la Comunità Ebraica di Livorno.
 - x) uno designato congiuntamente dall'Autorità Portuale di Livorno e dall'Autorità Portuale di Piombino con riferimento agli scopi di sviluppo economico nel settore marittimo-portuale perseguiti dalla Fondazione.
2. Nell'ipotesi della lettera iii) del comma precedente, i Comuni designeranno, d'accordo tra loro il nominativo. Nel caso in cui non raggiungessero l'accordo, ciascun comune designerà un proprio nominativo e, all'interno dei nominativi comunicati, il Comitato di indirizzo provvederà alla nomina ai sensi dell'art.17, lettera h). Tale procedura sarà seguita anche per quanto riguarda le designazioni relative alle lettere iv), vi), vii), viii) x) del precedente comma.
3. Tutte le designazioni debbono essere fatte nell'interesse della Fondazione. La nomina non deve essere intesa come forma di rappresentanza in seno alla Fondazione degli interessi propri del soggetto designante, bensì quale strumento rivolto alla migliore realizzazione delle finalità istituzionali della Fondazione.
4. In ogni caso, le funzioni del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione sono limitate a quelle di "ordine" strettamente necessarie al regolare svolgimento delle riunioni, senza diritto di voto.

Articolo 17

(Funzioni del Comitato di Indirizzo)

Al Comitato di indirizzo spettano:

- a) la competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione ed alla verifica dei risultati;
- b) l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti interni, ad eccezione del regolamento previsto dalla lettera a) dell'art.15.
- c) la definizione delle finalità generali e degli indirizzi strategici sullo svolgimento dell'attività istituzionale, individuando in particolare i settori di intervento nel rispetto delle indicazioni

statutarie, le sue strategie di intervento, le modalità d'intervento, i criteri generali per le erogazioni. Compete altresì al Comitato d'Indirizzo la scelta dei settori rilevanti, nel rispetto delle previsioni contenute nei precedenti articoli 3, comma 2 e 8, comma 2.

- d) la costituzione delle imprese strumentali;
- e) l'approvazione del documento programmatico previsionale, della relazione sulla gestione e sull'attività svolta e del bilancio consuntivo della Fondazione nonché sulla destinazione dell'avanzo di gestione;
- f) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- g) la delibera di eventuali trasformazioni e fusioni;
- h) la verifica dei requisiti soggettivi e delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la nomina dei componenti il Comitato di indirizzo e la loro decadenza nei casi previsti dallo statuto;
- i) la nomina del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione;
- j) l'elezione, sulla base di una procedura di tipo selettivo e comparativo ai sensi della lettera f) dell'art. 20, e la revoca, subordinata alla sussistenza di una giusta causa, con maggioranza degli aventi diritto al voto, dei componenti il Consiglio di amministrazione e l'esercizio nei loro confronti dell'azione di responsabilità;
- k) la nomina e la revoca, subordinata alla sussistenza di una giusta causa, con maggioranza degli aventi diritto al voto, del Presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale, nei casi previsti dallo statuto e l'esercizio nei loro confronti dell'azione di responsabilità;
- l) la nomina, di eventuali commissioni a supporto dell'attività del Comitato di indirizzo, determinando la composizione, prevedendo la eventuale partecipazione anche di soggetti non componenti gli organi della Fondazione. Nel caso in cui in dette commissioni siano chiamati a far parte componenti gli organi della Fondazione, la delibera di incarico dovrà indicare anche il compenso assegnato, sentito il Collegio sindacale;
- m) la delibera sulle indennità da corrispondere al Presidente e al Vice Presidente, ai componenti il Consiglio di amministrazione e ai componenti il Collegio sindacale e la misura del gettone di presenza che deve essere riconosciuto a favore dei componenti gli organi sociali, nonché le relative modalità di erogazione fermo restando quanto disposto dall'art.10 comma 4 per i soci dell'assemblea;
- n) la verifica, attraverso rendicontazione, sull'operato del Consiglio di amministrazione e sull'andamento generale della Fondazione allo scopo di garantire il rispetto degli indirizzi dati e dello statuto;
- o) l'accollo delle sanzioni tributarie amministrative a carico dei componenti degli organi della Fondazione, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del decreto legislativo 472/98. Per quanto riguarda i componenti il Comitato di indirizzo l'accollo delle sanzioni tributarie amministrative deve avvenire sentito il Collegio sindacale.

Articolo 18

(Procedure di nomina)

1. Il Presidente della Fondazione, sei mesi prima della scadenza del Comitato di indirizzo oppure entro il mese successivo dall'anticipata cessazione di singoli componenti del Comitato di indirizzo, provvede ad invitare gli enti e le organizzazioni di cui all'art. 16 alla designazione di nuovi componenti. Convoca l'Assemblea per effettuare la designazione dei membri di sua spettanza nel rispetto della procedura prevista all'art. 11 comma 8, fissandone la data non oltre 30 giorni prima della scadenza del Comitato di Indirizzo oppure entro il mese successivo all'anticipata cessazione di singoli componenti del Comitato di Indirizzo.
2. Gli enti e le organizzazioni di cui all'art. 16 provvedono a comunicare alla Fondazione i nominativi dei candidati entro e non oltre i due mesi antecedenti la scadenza del Comitato di indirizzo, oppure entro tre mesi dall'anticipata cessazione di singoli componenti del Comitato medesimo.

3. Entro e non oltre i 15 giorni antecedenti la scadenza del Comitato di indirizzo in carica, oppure entro un mese dalla designazione del nuovo componente dell'organo medesimo, quest'ultimo provvede alla verifica dei requisiti soggettivi di cui all'art. 21, in capo a tutti i candidati, ed alla nomina di tutti i suoi componenti.
4. Qualora, entro il termine stabilito, l'ente o l'organizzazione cui compete la designazione non provveda, il Comitato di indirizzo ne dà immediata comunicazione al Prefetto di Livorno che provvede, in via sostitutiva, alla designazione nei 30 giorni successivi, assicurando che la designazione stessa consenta di mantenere, per la parte dell'organo costituito ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b, la prevalenza dei soggetti espressivi delle realtà locali.
5. Le modalità e le procedure per la nomina dei membri del Comitato di indirizzo potranno essere ulteriormente disciplinate da apposito regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dai precedenti commi.
6. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'Organo di Indirizzo, alle procedure di nomina di cui al presente articolo provvede il Collegio Sindacale.

Articolo 19

(Durata in carica)

1. I componenti il Comitato di indirizzo durano in carica cinque anni dalla data di insediamento dello stesso e possono essere confermati per non più di un mandato. I componenti il Comitato di indirizzo restano in carica sino all'immissione in carica del successore.
2. I componenti il Comitato di indirizzo nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per decesso, dimissioni o altre cause, durano in carica per il periodo che residua alla scadenza del mandato del componente sostituito.

Articolo 20

(Requisiti soggettivi di residenza, onorabilità e professionalità)

1. Possono far parte del Comitato di indirizzo coloro che:
 - a) siano preferibilmente residenti nel territorio della provincia di Livorno;
 - b) non si trovino in una delle condizioni previste dell'art. 2382 del codice civile;
 - c) non siano sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n.1423, o della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - d) non siano stati condannati con sentenza, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942 p. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - e) non abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione di reato;
 - f) siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza in particolare nei settori di intervento della Fondazione con riferimento all'art. 1 del decreto ministeriale 18.3.1998 n.161, oppure abbiano maturato esperienza di amministratori o di revisori nell'ambito di fondazioni;
 - g) siano in possesso dei requisiti soggettivi, anche di ordine etico, necessari per garantire la tutela della Fondazione e della sua immagine.

Articolo 21

(Cause di ineleggibilità e di incompatibilità nel Comitato di indirizzo)

1. Non possono essere nominati componenti il Comitato di indirizzo:
 - a) i dipendenti della Fondazione in servizio o in quiescenza da meno di un anno e il Direttore generale di società nelle quali la Fondazione può nominare amministratori, eccezion fatta per quelle strumentali, nonché il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado dei medesimi;
 - b) i membri del Parlamento italiano e europeo, del Governo, della Corte Costituzionale ovvero di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, della Magistratura e coloro che hanno ricoperto dette cariche da meno di tre anni;
 - c) il Presidente ed i consiglieri regionali, il Presidente ed i consiglieri provinciali, il Sindaco ed i consiglieri comunali, nonché i componenti delle giunte che non siano consiglieri o coloro che abbiano ricoperto tali ruoli la cui carica sia cessata da meno di un anno;
 - d) i componenti gli organi di controllo sulle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali o coloro che abbiano ricoperto tali ruoli la cui carica sia cessata da meno di 24 mesi;
 - e) coloro che abbiano ricoperto la carica di componente del Comitato di indirizzo per due mandati.
2. La nomina a componente del Comitato di indirizzo è incompatibile con:
 - a) lo stato di coniuge, di parente e di affine, fino al terzo grado incluso, dei membri del Comitato di indirizzo e del Collegio sindacale;
 - b) la carica di componenti degli organi di amministrazione di enti, associazioni o istituzioni beneficiarie in via continuativa di erogazioni, salvo i rappresentanti della Fondazione in enti e imprese ad essa strumentali;
 - c) la carica di componente degli organi sociali di imprese di cui la Fondazione nomina amministratori e che non costituiscano imprese strumentali della Fondazione;
 - d) le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo in altre fondazioni;
 - e) la carica di amministratore e lo stato di dipendente degli enti e delle organizzazioni cui competono poteri di designazione ai sensi dell'art. 16 e l'esistenza di rapporti di collaborazione, anche a tempo determinato, con gli enti e le organizzazioni medesimi;
 - f) la carica di amministratore e sindaco e lo stato di Direttore generale della società bancaria conferitaria.
3. Sono tra loro reciprocamente incompatibili le cariche di componente il comitato di indirizzo, il Consiglio di amministrazione e il collegio sindacale e la carica del Segretario generale.
4. Inoltre, i componenti del Comitato d'Indirizzo non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

Articolo 22

(Indennità)

1. Ai componenti il Comitato di indirizzo spetta esclusivamente un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, nella misura determinata dallo stesso Comitato su parere conforme del Collegio sindacale. Nel caso di missione fuori del Comune di Livorno al componente il Comitato di Indirizzo spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Articolo 23

(Decadenza, sostituzione e sospensione)

1. I componenti il Comitato di indirizzo sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dello stesso organo, assunta con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, aventi diritto di voto, nei casi in cui:
 - a) vengano meno i requisiti soggettivi di cui all'articolo 20;
 - b) sopravvengano cause di ineleggibilità;
 - c) sopravvengano cause di incompatibilità non rimosse entro 30 giorni;
 - d) non siano intervenuti alle sedute del Comitato di indirizzo per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

2. Il componente del Comitato di indirizzo che sia stato dichiarato decaduto dall'ufficio verrà sostituito, se designato dall'Assemblea, attraverso una nuova designazione da parte dell'Assemblea appositamente convocata ovvero attraverso nuova designazione da parte del medesimo ente o organizzazione cui risulti riferibile la designazione del decaduto, fermo restando, in entrambi i casi, quanto disposto dall'art. 19 comma secondo. La medesima disciplina si applica per la sostituzione del componente del Comitato di indirizzo eletto nel Consiglio di amministrazione (art. 29 comma terzo).
3. Oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 21, i componenti il Comitato di indirizzo sono sospesi dalla carica nel caso in cui:
 - a) sia stata provvisoriamente applicata nei loro confronti una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) sia stata applicata nei loro confronti una misura cautelare di tipo personale.
4. In tali ipotesi la sospensione permane per l'intera durata delle misure applicate.
5. Il componente il Comitato di indirizzo è tenuto a dare immediata comunicazione e comunque non oltre il termine di 30 giorni, delle cause di decadenza o sospensione o delle cause di incompatibilità che lo riguardano. La violazione di tale obbligo comporta la non rieleggibilità negli organi della Fondazione per un periodo di 5 anni.

Articolo 24

(Funzionamento e deliberazioni)

1. Il Comitato di indirizzo sceglie al suo interno la figura del Presidente e del Vice Presidente. Le funzioni del Presidente e del Vice Presidente della fondazione sono limitate a quelle di "ordine" strettamente necessarie al regolare svolgimento delle riunioni senza diritto di voto.
2. Il Comitato di indirizzo si riunisce almeno tre volte all'anno su iniziativa del Presidente o in seguito a richiesta del Collegio sindacale o su richiesta motivata di 5 suoi membri. Il Presidente convoca il Comitato di Indirizzo mediante spedizione al domicilio dei singoli componenti, almeno sei giorni liberi prima della data fissata per la riunione, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed eventualmente in seconda convocazione, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o con altro mezzo che ne attesti la ricezione. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un giorno di distanza dalla data della prima convocazione. La riunione del Comitato di Indirizzo si intende comunque validamente costituita qualora siano presenti tutti i suoi membri ed il Collegio sindacale.
3. Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza o di impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi dal membro del Comitato più anziano in carica, o in caso di parità di anzianità di carica, dal più anziano di età.
4. La riunione del Comitato di Indirizzo è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero pari almeno alla metà più uno dei componenti in carica. In seconda convocazione il Comitato di Indirizzo delibera quale che sia il numero dei membri presenti.
5. Il Comitato di indirizzo delibera a maggioranza assoluta dei votanti, nel cui computo non si tiene conto degli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del componente più anziano di carica ed in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. Le delibere comportanti modifiche statutarie e quelle aventi oggetto lo scioglimento, la trasformazione e/o la fusione della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Capo IV

Presidente della Fondazione

Articolo 25

(Nomina del Presidente)

1. Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione sono eletti dal Comitato di Indirizzo tra i propri componenti entro trenta giorni dal proprio insediamento e restano in carica sino alla scadenza del Comitato che li ha eletti.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere rieletti alla carica per una sola volta.
3. Nei casi di anticipata cessazione dell'incarico, il Presidente ed il Vice Presidente in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del Comitato che li ha eletti.

Articolo 26

(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione fissandone l'ordine del giorno, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di questo e sul conseguimento delle finalità istituzionali. Presiede inoltre il Comitato di indirizzo senza diritto di voto. Il Presidente ha altresì la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare la Fondazione in giudizio e di dare mandati per rendere dichiarazioni di terzo nonché di rilasciare dichiarazioni di terzo nonché di rilasciare procure speciali. In situazioni di urgenza improrogabili, il Presidente può adottare provvedimenti necessari.
2. Il Presidente promuove l'attività della Fondazione, sovrintendendo all'esecuzione delle delibere del Comitato di indirizzo e del Consiglio di amministrazione e al funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione. Vigila sull'applicazione dello statuto e dei regolamenti interni.
3. Il Presidente esercita le funzioni delegate dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 28 e, può, nei casi di necessità ed urgenza, assumere, sentito il Vice Presidente, i necessari provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di amministrazione. I predetti provvedimenti e atti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.
4. Il Presidente decade automaticamente dalla carica nel momento in cui per qualsiasi ragione cessa di essere membro del Comitato di indirizzo. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
5. Al Presidente e al Vice Presidente spettano, oltre al rimborso spese, un'indennità annua nella misura determinata dal Comitato di indirizzo.

Capo V

(Consiglio di Amministrazione)

Articolo 27

(Composizione, nomina e durata del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e dal Vice Presidente della Fondazione e da un numero di membri variabile da 5 a 9 nominati dal Comitato di indirizzo fra persone aventi i requisiti di cui all'articolo 20, e che non si trovino nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 21. La nomina avviene con la procedura prevista dall'art. 17 lett. j, previa determinazione del numero dei membri del Consiglio.
2. Il Consiglio di amministrazione viene convocato almeno una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, presso la sede della Fondazione o altrove, ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi all'indirizzo dei singoli componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale con lettera raccomandata, oppure a mezzo telegramma, telefax o altro mezzo che attesti l'avvenuta ricezione almeno quattro giorni liberi prima della data stabilita. In casi d'urgenza, tale termine è ridotto ad almeno 24 ore. Il Consiglio deve essere convocato quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri o il Collegio sindacale.
3. La riunione del Consiglio di amministrazione si intende comunque validamente costituita

qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

4. Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente: in caso di assenza o di impedimento di entrambi dal consigliere più anziano in carica ed in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.
6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
7. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. Gli amministratori rimangono nel loro ufficio finché non entrino in carica i loro successori.
8. I componenti il Consiglio di amministrazione possono essere confermati per non più di un mandato.
9. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca sollecitamente il Comitato di indirizzo al fine di nominare il nuovo amministratore. Il mandato dell'amministratore subentrato scade con quello del Consiglio di cui è divenuto parte.

Articolo 28

(Funzioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Al Consiglio di amministrazione spettano:
 - a) verificare la sussistenza, in capo ai propri membri ed in capo al Segretario generale dei requisiti soggettivi e delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l'assunzione in carica;
 - b) deliberare la decadenza e la sospensione dei propri membri nonché del segretario generale entro trenta giorni dall'accertamento della sussistenza delle rispettive cause rilevanti;
 - c) provvedere alla gestione, ordinaria e straordinaria, della Fondazione, nonché adempiere ai compiti di proposta e d'impulso dell'attività della Fondazione nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Comitato di indirizzo;
 - d) deliberare le singole erogazioni e/o dei singoli progetti sulla base degli indirizzi e delle scelte strategiche effettuate dal Comitato di indirizzo;
 - e) definire le specifiche linea-guida per la pianificazione operativa dell'attività di erogazione;
 - f) formulare al Comitato di indirizzo proposte in ordine alle materie indicate nell'art. 17 sub lettere a) b) c) d) e) f) g);
 - g) deliberare le questioni attinenti il personale e l'organizzazione;
 - h) nominare il Segretario generale e determinarne il relativo compenso;
 - i) redigere e proporre il documento programmatico previsionale, la relazione di gestione dell'attività istituzionale ed il bilancio consuntivo della Fondazione, nonché deliberare gli atti esecutivi degli stessi sulle questioni attinenti al bilancio e alla contabilità;
 - j) deliberare in merito alla concessione di crediti nei limiti dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 153/99;
 - k) amministrare il patrimonio complessivo della Fondazione nel rispetto dei criteri fissati dall'organo di indirizzo;
 - l) esercitare i diritti di nomina derivanti dall'attività istituzionale della Fondazione; e in generale tutti quelli alla Fondazione riservati;
 - m) deliberare in merito a qualsiasi affare non riservato alla competenza esclusiva del Comitato di indirizzo o del Presidente;
 - n) svolgere ogni compito ulteriore, non demandato dall'attuale normativa primaria e secondaria agli organi di indirizzo e di controllo;
 - o) l'accollo delle sanzioni tributarie amministrative a carico dei dipendenti della Fondazione, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del decreto legislativo 472/98;
 - p) incaricare la società di revisione.
2. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente della Fondazione o al Segretario generale le proprie attribuzioni, escluse quelle relative alla straordinaria amministrazione e

- a quelle delle lettere a), b), c), d), e f);
3. I componenti il Consiglio di amministrazione presenziano, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato di indirizzo.

Articolo 29

(Cause di ineleggibilità e di incompatibilità)

1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i componenti il Comitato di indirizzo di cui all'art. 21. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono altresì ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo, oltre che presso la società bancaria e conferitaria, anche presso controllate e partecipate di quest'ultima.
2. La carica di componente del Consiglio di amministrazione, esclusi il Presidente ed il Vice Presidente, è inoltre incompatibile con la carica di componente il Comitato di indirizzo.
3. Ove un componente il Comitato di indirizzo venga eletto componente del Consiglio di amministrazione e non si dimetta, decade automaticamente dalla carica di componente il Comitato di indirizzo.

Articolo 30

(Decadenza e sospensione dalla carica)

1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione si applicano le cause di decadenza e di sospensione di cui all'articolo 23.
2. I medesimi decadono altresì in conseguenza dell'esercizio, nei loro confronti, dell'azione di responsabilità.

Articolo 31

(Indennità)

1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità annua nella misura determinata dal Comitato di indirizzo e un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio medesimo. Per il Presidente e il Vice Presidente l'indennità annua è assorbita da quella prevista dall'art. 26 comma 5.

Capo VI

Collegio Sindacale

Articolo 32

(Composizione, durata del mandato e cessazione della carica)

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri e ad esso competono le funzioni di controllo, consultive e sostitutive previste dalle leggi in materia, dallo statuto e dalla sezione VI del cap.V, libro V del Cod. civ. in quanto compatibili.
2. I membri del Collegio sindacale sono nominati dal Comitato di indirizzo, tra gli iscritti nel Registro dei Revisori dei conti residenti nei Comuni della Provincia di Livorno: uno verrà designato dall'Ordine Provinciale dei Dottori Commercialisti di Livorno; uno verrà designato dall'Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali di Livorno; uno verrà designato dall'Ordine degli Avvocati di Livorno. Ove gli Ordini e l'Albo non effettuino le designazioni entro 40 giorni dalla richiesta, la nomina verrà effettuata dal Comitato di indirizzo.
3. I sindaci restano in carica per quattro anni e possono essere nuovamente nominati per un altro mandato. Ad essi si applicano le disposizioni relative ai requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa.
4. I sindaci, alla scadenza del mandato, rimangono nel loro ufficio finché non entrino in carica i loro successori, per la cui nomina il Presidente avvia il procedimento previsto dall'art. 17 lettera k.
5. I sindaci intervengono alle riunioni del Comitato di indirizzo e del Consiglio di amministrazione.
6. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni tre mesi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta. Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio. In

ogni caso in cui è prevista, la decadenza viene pronunciata dal Collegio sindacale su iniziativa del Presidente, dovrà essere chiesta con sollecitudine la sostituzione del sindaco decaduto da parte di chi lo ha designato.

7. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un sindaco, il Presidente convoca sollecitamente il Comitato di indirizzo al fine di nominare il nuovo sindaco seguendo la procedura prevista al comma secondo. Il mandato del sindaco subentrato scade con quello del Collegio sindacale di cui è divenuto parte.

Articolo 33

(Competenze del Collegio Sindacale)

1. Il Collegio sindacale svolge in particolare le seguenti attività:
 - a) controlla l'amministrazione e la gestione della Fondazione;
 - b) vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto;
 - c) verifica la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - d) verifica l'osservanza delle norme relative alla redazione del bilancio d'esercizio;
 - e) esprime il suo parere sul documento programmatico previsionale e negli altri casi previsti dallo statuto;
 - f) esegue almeno ogni trimestre la verifica della consistenza di cassa e dell'esistenza di valori e titoli;
 - g) provvede alla nomina dei componenti il Comitato di indirizzo in caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'organo di indirizzo nei termini e secondo la procedura prevista dall'art.18 dello statuto.
2. Ai componenti effettivi del Collegio sindacale compete, oltre al rimborso delle spese sostenute, un'indennità annua fissata dal Comitato di indirizzo nonché un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali.

Articolo 34

(Ineleggibilità, incompatibilità e cause di decadenza)

1. Non possono essere nominati sindaci, e, se nominati, decadono dall'ufficio:
 - a) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti il Comitato di indirizzo e del Consiglio di amministrazione della Fondazione;
 - b) coloro che ricoprono la carica di componente dell'organo d'indirizzo, amministrazione o controllo di altre fondazioni;
 - c) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti degli organi di amministrazione delle imprese eventualmente esercitate ai sensi dell'art. 3, degli altri enti costituiti dalla Fondazione o delle altre organizzazioni alla cui gestione la Fondazione partecipi in misura maggioritaria;
 - d) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 20, comma 1, lettere b), c) e d), dall'art. 21, nonché dall'art. 29, comma 1, secondo periodo;
 - e) gli altri soggetti che si trovano nelle situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite dall'ordinamento di settore.
2. Ove un componente il Comitato di indirizzo venga eletto componente del Collegio sindacale e non si dimetta, decade automaticamente dalla carica di componente il Comitato di indirizzo.
3. Nei casi di decadenza, sostituzione e sospensione si applicano le previsioni di cui all'art. 23.

TITOLO III

DISPOSIZIONI CONTABILI

Articolo 35

(Bilancio annuale e documento programmatico previsionale)

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre dello stesso anno. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Comitato di indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato di indirizzo

medesimo. Nel documento sono indicati gli impieghi del patrimonio indirizzati al perseguimento delle finalità istituzionali ed in particolare allo sviluppo del territorio.

2. Il documento programmatico previsionale deve essere inviato entro 15 giorni dall'approvazione all'Autorità di Vigilanza.
3. Il Comitato di Indirizzo deve essere convocato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio. Il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il bilancio e comunicarlo al Collegio Sindacale con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione del Comitato medesimo.
4. Il Collegio Sindacale deve redigere e depositare la propria relazione entro quindici giorni dalla data di riunione del Comitato di Indirizzo.
5. Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. Entro 15 giorni dopo la sua approvazione deve essere trasmesso all'Autorità di vigilanza.
6. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
7. Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene al regolamento adottato dall'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo del 17.5.1999 n. 153.
8. In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio. Nel bilancio viene data separata e specifica indicazione degli impieghi effettuati, evidenziandone la relativa redditività.
9. Il bilancio potrà essere sottoposto a certificazione di una società di revisione. Il bilancio e la relazione sulla gestione vengono resi pubblici nelle forme stabilite nel predetto regolamento dell'Autorità di Vigilanza ed in ogni caso mediante il loro deposito presso la sede della Fondazione o attraverso altre forme che saranno deliberate dal Comitato di indirizzo.

Articolo 36

(Scritture Contabili)

1. La Fondazione deve tenere i seguenti libri obbligatori:
 - a) il libro giornale;
 - b) il libro degli inventari;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di indirizzo;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
 - f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale.
 - g) il libro dei soci.
2. I libri indicati al precedente comma devono essere numerati e bollati a norma dell'art. 2215 del Codice Civile.
3. Tutte le scritture contabili devono essere tenute a norma dell'art. 2219 del Codice Civile.
4. Le gestioni delle attività esercitate in forma d'impresa strumentali alle finalità della Fondazione devono essere contabilizzate separatamente dalle gestioni delle altre attività istituzionali non esercitate in forma d'impresa.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 37

(Segretario Generale)

1. Il Segretario generale provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione.
2. In particolare il Segretario generale:
 - a) interviene con funzioni consultive alle riunioni dell'Assemblea dei soci, del Comitato di

- indirizzo, del Consiglio di amministrazione e di eventuali commissioni interne;
- b) sovrintende agli uffici della Fondazione, di cui si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni;
 - c) istruisce gli affari e li sottopone alle delibere del Consiglio di amministrazione o nei casi previsti dallo statuto, del Presidente. Fa eseguire le deliberazioni medesime;
 - d) ha facoltà di firma della corrispondenza e dei contratti relativi all'ordinaria amministrazione della Fondazione e può delegare tali funzioni, anche in via continuativa, ai dipendenti. Il Segretario generale è nominato in carica per un periodo non superiore a cinque anni e può essere confermato.
3. Nella ipotesi di sua assenza o impedimento il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un suo sostituto.
 4. Al Segretario generale si applicano le previsioni di cui agli articoli 20, 21,23 e 29, comma 1, secondo periodo.

Articolo 38

(Uffici della Fondazione)

1. L'organizzazione degli uffici della Fondazione è disciplinata da un Regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione e volto ad assicurare la più efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia delle azioni.

Articolo 39

(Conflitti d'interesse)

1. I componenti degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione medesima.
2. Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza e al Presidente del Collegio sindacale, nonchè astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.
3. Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto di voto, entro 30 giorni dall'acquisita conoscenza della violazione.

Articolo 40

(Devoluzione dei beni in caso di liquidazione)

1. In caso di liquidazione della Fondazione, l'eventuale residuo netto del patrimonio sarà devoluto ad altre Fondazioni assicurando, ove possibile, la continuità degli investimenti nel territorio e nei settori stabiliti.

Articolo 41

(Pubblicità)

1. Copia del presente statuto è depositata e consultabile presso gli uffici della Fondazione, la quale curerà anche altre forme di pubblicità stabilite dal Comitato di indirizzo.

TITOLO V

DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 42

(Norma transitoria)

1. Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore al momento dell'approvazione delle stesse da parte dell'Autorità di Vigilanza.
2. I soci della Fondazione alla data del 6.10.2000 conservano la medesima qualità nell'Assemblea disciplinata dal presente statuto. Fino ad esaurimento, per i soci nominati anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 20 novembre 1990 n.356 restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 7 del R.D. 25 aprile 1929 n. 9.

3. Il mandato svolto dai componenti del Comitato di indirizzo e del Consiglio di Amministrazione in carica alla data del 1° luglio 2004 non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'art. 4, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 153/1999.
4. In deroga a quanto previsto dall'art. 27, comma 7, il Consiglio di amministrazione in carica alla data di approvazione del presente statuto dura in carica fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2004.